



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

SEZIONE specializzata in materia di impresa

Il giudice a scioglimento della riserva osserva quanto segue.

Con ricorso cautelare il Fallimento **A** s.rl. in liquidazione ha chiesto nei confronti di **B** e **C** sequestro conservativo fino al concorrenza di € 287.088,58 in linea capitale oltre interessi e spese.

A sostegno della pretesa ha affermato: che **B** era stato amministratore unico della società fino al dicembre 2011 data in cui era stato nominato liquidatore della stessa ed era stato altresì da sempre socio della società (dal 9.9.2010 socio unico); che **C** era stato a sua volta socio di minoranza della società dalla costituzione fino al 9.9.2010.

Ha poi affermato :

- che **B** quale amministratore unico della società non aveva provveduto agli adempimenti di cui all'art 2447 cc se non nel 2010: ciò benchè sin dal 2005, anno successivo alla costituzione della società, essa avesse perso il capitale sociale;
- che nonostante la perdita del capitale avvenuta ancora nel 2005 erano state intraprese iniziative caratterizzate dalla assunzione di nuovi rischi economici commerciali in contrasto con finalità puramente conservative e comportanti depauperamento del capitale sociale (in particolare affitto di ramo d'azienda e locazione);
- che nonostante la prolungata situazione di perdita della società l'assemblea dei soci aveva comunque deliberato compensi a favore dell' amministratore nelle assemblea del 2005 – 2010;
- che dette delibere erano state approvate all'unanimità dei soci;



Ha asserito che sussisteva responsabilità dell'amministratore e liquidatore
B ; ha affermato che sussisteva anche responsabilità del socio di minoranza
C , ex art 2476 c. 7 cc, avendo egli partecipato alle assemblee dei soci
che avevano votato all'unanimità il compenso dell'amministratore ; ha affermato che
i danni arrecati a fronte di un patrimonio netto negativo al 2010 di € 280.129,00 e al
31.12.2011 di € 303.269,00 ammontavano in linea capitale ad € 287,088,58 oltre
interessi legali rivalutazione e spese legali.

Quanto al *periculum* ha affermato che i beni intestati ad C risultavano
già colpiti da ipoteche e che vi erano fondati timori di perdita delle garanzie del
credito.

B si è costituito rilevando che era già stato in precedenza depositato
ricorso per sequestro conservativo dichiarato inammissibile dal giudice per esser
stato effettuato dapprima un deposito telematico del ricorso (quando ex art 16 bis dl
179/2014 convertito in l. n. 122/2014 ciò non era possibile) e poi un deposito nello
stesso procedimento di un ricorso cartaceo diverso da quello telematico. Ha eccepito
il difetto di legittimazione processuale del curatore per mancanza di autorizzazione
a stare in giudizio prevista dall'art.31 l.F. avendo la curatela utilizzato
l'autorizzazione concessa in relazione al primo ricorso; ha poi eccepito la
prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità verso l'amministratore,
contestato nel merito la sussistenza del *fumus boni iuris*, segnatamente rilevando
quanto alla stipula del contratto di affitto di ramo d'azienda e del contratto di
locazione che essi non avevano integrato assunzione di nuovi rischi imprenditoriali
per esser stati stipulati ancora nel 2004 all'inizio della attività della società e prima
che si verificasse secondo l'assunto del ricorrente la perdita del capitale sociale (anno
2005) ; ha anche rilevato la totale assenza di prova del *periculum*.



C si è costituito in giudizio eccependo il difetto di legittimazione processuale del curatore per mancanza di idonea autorizzazione del G.D; ha poi eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto fatto valere dalla curatela, ha contestato nel merito la sussistenza del *fumus boni iuris* affermando che egli era socio di minoranza, che le delibere sarebbero state adottate anche senza il suo voto e che mancava la prova della "intenzionalità" richiesta dall'art 2476 c.7 c.c; ha anche contestato che sussistesse il *periculum in mora*.

Va innanzitutto rilevato che " l'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria, conferita ex art 25 e 31 L.F. dal giudice delegato al curatore copre , senza bisogno di specifica menzione, tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo principale del giudizio a cui tale autorizzazione si riferisce" (v. Cass. N. 2483 del 1.2.2013) e la autorizzazione prodotta dal ricorrente è idonea a consentire al curatore la proposizione del presente giudizio cautelare in cui viene chiesto il sequestro conservativo dei beni di B e C ancorchè già "utilizzata " per il precedente ricorso.

Va rigettata la domanda cautelare svolta nei confronti del socio C , socio di minoranza.

L'art 2476 comma 7 cc prevede che i soci di s.rl siano responsabili in solido con gli amministratori quando abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società; la "intenzionalità" viene, secondo la prevalente opinione giurisprudenziale e dottrinale, ravvisata nella conoscenza e nella consapevolezza della dannosità dell'atto deciso o autorizzato sul rilievo che, trattandosi di norma che intacca il principio della responsabilità limitata del socio di s.r.l., essa deve esser interpretata in senso restrittivo. Lo stesso ricorrente peraltro afferma che la responsabilità del socio si configura nell'ipotesi di dolo concernente il danno (v. pag 11 ricorso)



Nella fattispecie viene innanzitutto in rilievo una delibera del gennaio 2005 con cui è stato deliberato all'unanimità il compenso dell'amministratore (delibera che peraltro risulta intestata alla diversa società **D**

s.r.l. che era la cedente del ramo d'azienda) per il 2005 in € 18.000 e per gli altri anni in € 24.000,00: tale delibera è stata assunta il 20 gennaio 2005, quando era appena iniziata l'attività d'impresa (iniziata il 3.1.2005 come risulta dalla visura doc2 dimessa da **B**), non erano stati ancora approvati bilanci ed era stato appena preso in affitto un ramo d'azienda: proprio in relazione a tale dato temporale non può ritenersi che il socio di minoranza nell'approvare tale delibera abbia in allora intenzionalmente inteso arrecare danno alla società. Con la delibera del 2010 il compenso è stato poi ridotto ad € 6.000,00 e pure con riferimento a tale delibera, che ha comunque significativamente ridotto il compenso all'amministratore, il Fallimento non ha dato atto contezza di elementi atti a far ritenere allo stato (se del caso anche presuntivamente a mezzo di elementi gravi precisi e concordanti) l'intenzionalità di arrecare danno alla società

La domanda cautelare nei confronti di **C** va dunque rigettata.

Quanto alla domanda nei confronti di **B** va osservato, per il principio della ragione "liquida", che l'art 671 c.p.c. prevede che possa esser autorizzato il sequestro conservativo "su istanza del creditore che abbia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito"; il "fondato timore" può desumersi, anche alternativamente, come da consolidata giurisprudenza sia da elementi oggettivi che concernono la capacità patrimoniale del debitore in rapporto alla entità del credito, sia da elementi soggettivi che concernono il comportamento del debitore, elemento che vanno allegati oltre che provati.

Ciò posto il ricorrente in primis non ha allegato, prima ancora che provato, alcun elemento soggettivo da cui desumere l'esistenza del *periculum* nei confronti di



B ; risulta anzi al contrario che egli non abbia effettuato alcun atto di disposizione patrimoniale né in prossimità del fallimento, né dopo , neppure dopo la proposizione del primo ricorso che ha reso evidente la volontà del Fallimento di procedere con azione di responsabilità. Non vi è poi alcuna allegazione di eventuali elementi “oggettivi”, non essendo dato addirittura di sapere, neppure in via presuntiva quale sia la capacità patrimoniale di B in rapporto all’entità del danno: non solo non è stata data contezza alcuna della capacità patrimoniale del B , ma anche il danno è stato indicato con modalità non consone, avendo parte ricorrente tout court indicato nella somma di € 287.088,58 in linea capitale il danno facendo riferimento grossomodo al passivo fallimentare, criterio utilizzabile in via del tutto residuale solo in mancanza delle scritture contabili (il che non è stato allegato in causa): ciò si ripercuote ulteriormente sulla valutazione del *periculum* non essendovi neppure una attendibile prospettazione del *quantum* del danno a cui far riferimento per valutare il *periculum*.

Tali deficit di allegazione e prova in ordine al *periculum in mora* comportano il rigetto della domanda cautelare nei confronti di B .

Le spese di lite seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il giudice rigetta il ricorso

Condanna parte ricorrente a rifondere ai resistenti le spese di lite che liquida per ciascuna parte in € 4.000,00 per competenze oltre accessori di legge.

Si comunichi

Venezia 27.1.2015



